



COMUNE DI ROCCAVALDINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

N. 8 Reg. Delibere

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **sette** del mese di **agosto** alle ore: **19:15**, nella Casa Comunale, e nella consueta sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta Ordinaria in Prima convocazione (art. 30 della L. R. 06/03/986, n. 9) che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 20 dello statuto comunale, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
Antonuccio Eleonora	P	Terrizzi Antonino	P
Depetro Nicola	P	Abate Filippo	P
Bongiovanni Giuseppe	A	Passalacqua Lucia	P
Abate Gaetano	P	Antonazzo Ylenia	P
Giorgianni Antonino	A	Antonuccio Domenico	A

Assegnati n. 10 - In carica n. 10 - Assenti n. 3 - Presenti n. 7

Risulta legale, ai sensi del citato art. 30 della L. R. 06/03/1986, n. 9, il numero degli intervenuti;

Assume la presidenza la Sig.ra Antonuccio Avv. Eleonora nella sua qualità di Presidente;

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Chiara Piraino;

La seduta è Pubblica.

Ai sensi dell'art. 184 - penultimo comma- dell'O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

Nella proposta che segue hanno espresso parere:

Il Responsabile del servizio interessato, per la Regolarità Tecnico Amm.va, parere Favorevole;

Il Responsabile del servizio interessato, per la Regolarità Contabile, parere Favorevole

Per l'Amministrazione sono presenti:

Salvatore Visalli	P
Nicola Abate	A
Simona Pollino	A
Rosa Duca	A

LA FIRMA AUTOGRAFA E' SOSTITUITA DALL'INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO DEL SOGGETTO RESPONSABILE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39 DEL 02/02/1993

Comune di Roccavaldina (ME)

Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 07-08-2020

Pag. 1

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 27/03/2019 sono state confermate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

1. aliquota dello 0,4% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, dall'imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 (duecento/00), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
2. aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili, ivi compresi gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, dando atto che per gli immobili del gruppo catastale D è riservato allo Stato il gettito calcolato ad aliquota standard dello 0,76% ed al Comune il rimanente gettito corrispondente all'aliquota dello 0,1%;
3. aliquota dello 0,86% ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998;
4. esenti dall'Imposta Municipale Propria:
 - i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd "beni merce"), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - i terreni agricoli.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 27/03/2019 sono state confermate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

1. aliquota del 1,80 per mille per tutti i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze, per le aree edificabili e per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze delle categorie A/1, A/8 e A/9;
2. aliquota del 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
3. aliquota 1,00 per mille per i fabbricati ad uso abitativo ricadenti all'esterno del centro abitato e che non usufruiscono del servizio di pubblica illuminazione;

4. esenzione totale per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
5. aliquota ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683;
6. nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota corrispondente. La restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, solo il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune dell'80%.
7. riduzione del 20% sugli immobili tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
8. esenzione totale per le abitazioni di proprietà con un unico occupante, per il periodo in cui lo stesso è ricoverato presso strutture di riposo e cura, pubbliche o private.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- Il comma 749 il quale stabilisce che dall'imposta dovuta dall'unità immobiliare di cui al precedente comma, nonché per le relative pertinenze si detraggono fino a decorrenza dell'ammontare €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno per cui si protrae tale destinazione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi assegnati dagli IACP o dagli enti residenziali di edilizia pubblica;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76

per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto l'art. 177 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, il quale prevede l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, quota stato e quota comune, in scadenza alla data del 16 giugno 2020, per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a

dire gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Richiamato il comma 779 dell'art.1 della Legge n. 160/2019 dove si prevede che gli Enti Locali in deroga all'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, all'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 e all'art. 172, comma 1, lettera c), del TUEL , possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 31 luglio 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Ritenuto, pertanto, necessario nell'ambito delle politiche finanziarie dell'Amministrazione comunale tese al mantenimento degli equilibri di bilancio, stabilire le aliquote da applicarsi all'imposta in oggetto per l'anno 2020;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROPONE

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,80 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,00 per mille - ESENTI;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,40 per mille;
- 5) fabbricati classificati nelle categorie catastali C1 e C3: aliquota pari al 10,40 per mille;
- 6) fabbricati locati a canone concordato: aliquota pari al 7,80 per mille
- 7) fabbricati fuori dei centri abitati privi di impianto di pubblica illuminazione: aliquota pari al 9,60 per mille;
- 8) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,04 per mille;
- 9) terreni agricoli: aliquota pari al 0,00 per mille - ESENTI;
- 10) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,40 per mille.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e

che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA

Visto l'art. 53 della legge 8/6/1990 n. 142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i, della Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della Legge Regionale del 23/12/2000 n. 30, che testualmente recita: "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile", si esprime parere Favorevole alla Regolarità Tecnico Amm.va della proposta di deliberazione.

Lì, 15-07-2020

Il Funzionario Responsabile dell'Area
Amministrativa ed Economico-finanziaria
F.to Rag. Giuseppe Pino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto l'art. 53 della legge 8/6/1990 n. 142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i, della Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della Legge Regionale del 23/12/2000 n. 30, che testualmente recita: "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile", si esprime parere Favorevole alla Regolarità Contabile della proposta di deliberazione.

Lì, 15-07-2020

Il Funzionario Responsabile dell'Area
Amministrativa ed Economico-finanziaria
(F.to Rag. Pino Giuseppe)

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al sesto punto all'O.d.G., di pari oggetto del presente verbale e dà lettura della proposta di deliberazione n.05 del 15.07.2020, dell'Area Amministrativa – Economico Finanziaria e del parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile e del parere favorevole del revisore dei Conti. Esce il responsabile dell'Area Tecnica Ing. Anastasi Pietro.

Prende la parola il Sindaco per illustrare la proposta. Spiega che in base la normativa sono state unificate in una unica imposta sia l'IMU che la TASI e che la nuova IMU non ha comunque determinato aumenti per i cittadini.

Non essendovi interventi, il Presidente pone ai voti la proposta in esame e si ha il seguente risultato: Consiglieri presenti e votanti n. 7 (assenti n. 3: Bongiovanni Giuseppe, Giorgianni Antonino, Antonuccio Domenico) voti favorevoli n. 7 (Antonuccio Eleonora, Terrizzi Antonino, Abate Filippo, Passalacqua Lucia, Depetro Nicola, Abate Gaetano, Antonazzo Ylenia).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 05 del 15.07.2020 dell'Area Amministrativa – Economico Finanziaria, di pari oggetto del presente verbale che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTI i pareri espressi di regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere del Revisore Unico dei Conti;

VISTO l'esito della superiore votazione

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione N. 05 del 15.07.2020 dell'Area Amministrativa – Economico Finanziaria, di pari oggetto del presente verbale che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Presidente propone che l'atto deliberativo sia dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91; messa ai voti la proposta si ottiene il seguente risultato: Consiglieri presenti e votanti n. 7 (assenti n. 3: Bongiovanni Giuseppe, Giorgianni Antonino, Antonuccio Domenico) voti favorevoli n. 7 (Antonuccio Eleonora, Terrizzi Antonino, Abate Filippo, Passalacqua Lucia, Depetro Nicola, Abate Gaetano, Antonazzo Ylenia).

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente;

VISTO l'esito della superiore votazione;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91.

Il Presidente

F.to Eleonora Antonuccio

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Nicola Depetro

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Chiara Piraino

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Comunale on line

Dal **10-08-2020** al **25-08-2020** al n. **526** del Reg. Pubblicazioni.

L'addetto alla pubblicazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme attestazione dell'Addetto alla pubblicazione, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale on line, ai sensi di legge, per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Chiara Piraino

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE

- Il giorno _____ decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione;
- Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, li 07-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Piraino Chiara

Comune di Roccavaldina

Città Metropolitana di Messina

Il Revisore Unico dei Conti

Verbale n.9 del 21/07/2020

L'anno 2020 il giorno 21 del mese di Luglio si è riunito il Revisore Unico dei Conti, Dott. Fabio Michele Ginevra, per esprimere un parere sul seguente argomento:

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale del 15.07.2020 avente ad oggetto: **“Approvazione Aliquote IMU Anno 2020”**.

L'Organo di Revisione,

Ricevuta in data 15.07.2020, la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 15.07.2020, trasmessa a mezzo pec prot. n.4446 di pari data, avente ad oggetto: **“Approvazione Aliquote IMU Anno 2020”**.

Vista la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale del 15.07.2020 formulata dal Responsabile dell'Area Amministrativa – Economico Finanziaria,

Premesso

- che la legge di Bilancio per l'esercizio 2020, art.1, commi da 739 a 783, legge 27 dicembre 2019 n.160, disciplina l'Imposta Municipale Propria (IMU), abolendo la componente TASI con conseguente unificazione IMU-TASI nell'Imposta Municipale Propria (IMU) e ne disponendo una nuova regolamentazione;
- che l'art.1, comma 748,749,750,751,752,753,754 e 755 della sopracitata legge n.160/2019 dispongono le aliquote IMU che i Comuni possono adottare per le singole categorie di immobili previste;
- che l'art. 138 del D.L. n.34 del 19.05.2020, convertito nella Legge 17.07.2020 n.77, nell'abrogare il comma 779 dell'art.1 della Legge 27.12.2019 n.160, allinea i termini per la deliberazione delle



aliquote IMU con il termine fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e comunque non oltre il 31.07.2020;

- che l'art. 177 del D.L. 19.05.2020 n.34 prevede l'abolizione del versamento della prima rata IMU in scadenza al 16.06.2020, sia quota stato che quota comune, per i possessori degli immobili classificati nella categoria catastale D/2, immobili destinati all'attività di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Viste

la aliquote IMU che il Comune di Roccavaldina intende deliberare per l'esercizio 2020;

Preso atto che l'applicazione delle aliquote IMU proposte consenta il mantenimento degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2020;

Visti

- i pareri favorevoli espressi:

- in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile dell'Area Amministrativa - Finanziaria, rilasciato in data 15.07.2020 (ai sensi dell'art. 53 L. 142/90, modificato dall'art. 12 della L.R. 30-2000);

- in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile dell'Area Amministrativa - Finanziaria, rilasciato in data 15.07.2020 (ai sensi dell'art. 53 L. 142/90, modificato dall'art. 12 della L.R. 30-2000);

Tutto ciò premesso,

in relazione alla propria competenza, questo Organo di Revisione, ai sensi dell'art.239, lettera b), del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, esprime parere **favorevole** sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale del 15.07.2020 avente ad oggetto: **“Approvazione Aliquote IMU Anno 2020”**.

Si dispone la trasmissione del presente verbale al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

Caltanissetta, 21 luglio 2020

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Ginevra Fabio Michele

